



Formazione generale Insegnanti

Art. 37 del D.Lgs. n. 81/08

Accordo Stato-Regioni del 21/1/2012

PREMESSA

Il **D.Lgs. 81/08** pubblicato il 30 aprile 2008, contiene 306 articoli e 51 allegati, **riordina e armonizza in un unico testo legislativo** (il “Testo Unico” in materia di sicurezza sul lavoro) **tutta la normativa in tema di sicurezza e salute** succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguarla all'evolversi della tecnica e dell'organizzazione del lavoro.

La nuova normativa:

- introduce sanzioni penali per i trasgressori;
- l'individuazione dei fattori di rischio, la loro eliminazione o riduzione del pericolo;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- obbliga i datori di lavoro a pubblicare una documentazione di valutazione complessiva del rischio (**DVR**);
- ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale che a vario titolo si occupano della sicurezza e la salute dei lavoratori.
- prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola, nelle aziende che non rispettino la 626, o che abbiano più del 20% dei lavoratori in nero, o sottopongano i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.

Art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08

Formazione dei lavoratori

L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha provveduto a **definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l'aggiornamento**, dei lavoratori e delle lavoratrici **sui temi della salute e sicurezza sul lavoro**, in tutti i settori lavorativi **compresa la scuola** .

Nella definizione di **lavoratori** data dall' **Art 2 del D.Lgs. 81/08** , rientra non solo tutto il personale scolastico (docente e non docente) ma anche (per equiparazione) ***“gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizzi le strumentazioni e i laboratori in questione”***.

Il **diritto/obbligo** alla formazione risale al **D.Lgs 626/94** ed è stato meglio precisato dal **D.Lgs. 81/08** nello specifico cosa prevede l'**Accordo Stato-Regioni** ?

Articolazione del percorso formativo lavoratori ART 21 comma 1 D.Lgs. 81/08

ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN	FORM SPEC	TOT	PREPOSTO	AGGIORN. QUINQUEN
NO LABORATORI	NIDI MATERNE	EDUCATORI	4	4	8	NO	6
	PRIMARIE	INSEGNANTI E EDUCATORI ANCHE DI SOSTEGNO	4	8	12	NO	6
LABORATORI PALESTRA	SECONDARIE I e II GRADO UNIVERSITA'	INSEGNANTI esclusivamente D'AULA E DI SOSTEGNO	4	8	12	NO	6
		INSEGNANTI TEORICI E TECNICO-PRATICI *	4	8	12	- 8	6
		TECNICI DI LABORATORIO	4	8	12	NO	6
		INSEGNANTI ED. MOTORIA	4	8	12	NO	6
		STUDENTI equiparati a lavoratori	4	8	12	NO	
OGNI ORDINE E GRADO		PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA DISABILI **	4	8	12	NO	6
		COLLABORATORI SCOLASTICI	4	8	12	NO ***	6
		AMMINISTRATIVI	4	8	12	NO ***	6
		DIRIGENTI ****	16		16	NO	6

* coloro che insegnano una materia che prevede l'uso del laboratorio o aule attrezzate ai fini di competenze tecnico-pratiche

** se personale dipendente da altro ente applicare quanto previsto nella convenzione

*** 8 ore se figure che, nell'ambito dell'organizzazione della scuola, organizzano l'attività di altri collaboratori o amministrativi

**** DSGA, vicario, responsabili laboratori e palestra, referenti di plesso, responsabili ufficio tecnici

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, **la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro**

Contenuti:

- ✓ concetti di rischio
- ✓ danno
- ✓ prevenzione
- ✓ protezione
- ✓ organizzazione della prevenzione nella scuola
- ✓ diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti scolastici
- ✓ organi di vigilanza, controllo e assistenza

A ciascun docente verrà consegnato un attestato che certifichi la partecipazione al modulo di formazione generale (che costituisce credito formativo permanente) e un ulteriore attestato, distinto, riferito alla formazione specifica, che descriva gli argomenti trattati.

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

DATORE DI LAVORO

LAVORATORE

DATORE DI LAVORO

Chi è

Settore privato

Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero **il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita poteri decisionali e di spesa.**

Settore pubblico

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri citati il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Art. 36 D. Lgs 81/08 obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

Disposizioni per i datori di lavoro

Il D dL deve **accertarsi che ciascun lavoratore riceva adeguata in-formazione sui rischi per la salute e sicurezza** sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; sulle **procedure che riguardano il P S , l'evacuazione dai luoghi di lavoro in caso d'incendio**

a tale scopo:

- Valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
- Elabora il Documento di Valutazione dei Rischi che custodisce in azienda (**DVR**)
- Adotta le misure necessarie per i limitare i fattori di rischio
- Aggiorna la valutazione dei rischi ad ogni modifica del ciclo di Lavorazione
- Nomina il medico competente nei casi previsti
- Custodisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria garantendone il segreto professionale e ne consegna copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto o quando lo stesso ne faccia richiesta
- Provvede alla nomina dei Preposti
- Designa il RSPP e gli addetti al servizio stesso

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Che cosa deve fare (obblighi art 19)

- **Sovrintendere e Vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI** e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori;
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici;
- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso;
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave;
- **Segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo;**
- Frequentare appositi corsi di formazione;

Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore

CRITERI PER INDIVIDUARE IL PREPOSTO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

L'insegnante è considerato come
preposto **in tutte le situazioni in cui
gli allievi sono equiparati a
lavoratori**



allievi impiegati **effettivamente**

- in laboratorio
- in situazioni di lavoro in cui utilizzano attrezzature
- sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico
- usano VDT

In caso di compresenza di
2 docenti ambedue sono preposti

Riguarda le scuole di
ogni ordine grado

SI

Aula (non laboratorio, es.ed. artistica) in cui si usano sostanze o attrezzature di cui si sono valutati i rischi e questi sono presenti nel DVR

Aula informatica solo se attività curricolare

NO

Palestra
Situazioni in cui il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative

Persona che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione o a *corsi di formazione professionali (art. 2 D Lgs 81/08)*

Obblighi del lavoratore



Prendersi cura della propria sicurezza e delle altre persone presenti sul posto di lavoro,
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di controllo

Usare correttamente i macchinari, gli utensili, i dispositivi tecnico sanitari, forniti dal datore di lavoro (DPI)



Osservare, oltre alle norme del decreto, anche le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene





Segnalare immediatamente al dirigente eventuali situazioni di pericolo per ridurre o eliminare tali carenze



Mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, perché il disordine può provocare cadute o ostacolare il movimento

SEGNALETICA DI SICUREZZA (ambiente di di lavoro)

un cartello



una comunicazione verbale

rosso segnala divieto e arresto come nel caso di divieto di passaggio, divieto di fumare. E' inoltre tipico della segnaletica relativa alle attrezzature antincendio

il verde, al contrario, segnala situazioni in cui ci si può ritenere al sicuro, come nel caso di segnalazione delle uscite e dei passaggi di sicurezza. Indica inoltre il pronto soccorso e i dispositivi di salvataggio

il giallo segnala situazioni in cui occorre fare attenzione per presenza di pericoli generici e specifici come nel caso di incendio, esplosione, radioattività, dispersione di sostanze chimiche


l'azzurro segnala prescrizioni particolari, come nel caso di dispositivi di protezione individuale da indossare e informazioni che siamo tenuti a conoscere.

un colore

un segnale luminoso o acustico

Organismi di vigilanza pubblici

impegnati nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali



Obbligo per i funzionari di tutti gli altri Enti di segnalare eventuali reati in materia di sicurezza sul lavoro all'Autorità Giudiziaria, la quale farà intervenire l'ispettore dello SPISAL

Servizio Antinfortunistica e Impiantistica delle sedi provinciali

Oltre all'attività di controllo dell'ambiente effettua Verifiche periodiche su:

- ❖ Ascensori e mezzi di sollevamento
- ❖ Impianti elettrici speciali e di messa a terra
- ❖ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- ❖ Apparecchi a pressione e generatori di vapore

SPISAL Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Mission la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro

- il miglioramento del benessere del lavoratore

Strumenti: vigilanza – assistenza - informazione

Attività sanitarie

- Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, impiego di gas tossici, Responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
- Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
- Visite specialistiche in **medicina del lavoro** per consulenza a medici di base e ospedalieri.
- Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente.
- Vigilanza e controllo sull'attività del medico competente
- Tutela delle lavoratrici madri, mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

Ente del Ministero dell'Interno**Servizio Ispettivo per le attività produttive oggettive alla normativa
di prevenzione incendi**

- Vigilanza sulla prevenzione incendi
- Informazione, consulenza, assistenza
- Attività autorizzativa

DTL**DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
(ex Ispettorato del Lavoro)****Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro con compiti di vigilanza e controllo
sul lavoro in genere**

- Contratti (orario, minimo paga e prospetti paga, Orario)
- Minori avviati al lavoro
- Lavoratrici madri
- Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali
- Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
- Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività e previa comunicazione allo SPISAL:
 - ◆ Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.)
 - ◆ Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi
 - ◆ Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei

- Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria

Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa ed **esonera** il datore di lavoro dalla responsabilità civile e penale salvo i casi in cui, sia riconosciuta la sua responsabilità con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro

I datori di lavoro **Sono tenuti a stipulare l'assicurazione**

Il costo dell'assicurazione è definito **premio** e serve come:

Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni

Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)

Così come previsto dal **l'art. 2** [del D. Lgs 81/08] gli alunni in Alternanza Scuola Lavoro sono equiparati come lavoratori : il ns Istituto, provvede ad assicurare obbligatoriamente gli alunni presso l'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, sono assicurati per l'anno scolastico in corso con Ambiente Scuola polizza n. 2011/00136, che copre tutti i rischi relativi ad *"attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, sempre che dette attività rientrino nel normale programma di studi o quanto meno siano deliberate dagli organi scolastici competenti"*.

Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda

Che cosa deve fare

Azione di supporto e assistenza al DdL (datore di lavoro)

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- Elaborazione della valutazione dei rischi
- Informazione e formazione sui rischi e identificazione di misure di prevenzione
- Modificazione delle condizioni di lavoro, dei metodi e dei comportamenti
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi e promozione della salute dei lavoratori

Obbligatorietà di un SPP interno all'azienda

- Az. Industriali con oltre 200 addetti
- Industrie estrattive con oltre 50 addetti
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 addetti

Affinché possa svolgere i suoi compiti, il D.d.L. deve garantire che

- Gli incaricati siano in numero sufficiente
- Posseggano capacità adeguate (requisiti stabiliti dal D.Lgs. 195/03)
- Abbiano mezzi e tempo sufficiente

Chi sono?

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)

ADDETTI PRIMO
SOCCORSO

ADDETTI SQUADRA
ANTINCENDIO

MEDICO COMPETENTE (MC)

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)



corsi di formazione primo soccorso e
antincendio

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Competenze

- Gestionali Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla azienda
Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione
- Tecniche **Conoscere i rischi tipici della azienda**
Conoscere la normativa di sicurezza

Cosa deve fare

- Riconoscere i pericoli presenti e valutare i rischi per i dipendenti**
Individuare le necessarie misure preventive e protettive e stabilire :
i sistemi di controllo di tali misure
Organizzare e verificare la gestione delle emergenze
- Proporre i programmi di in-formazione per tutti i lavoratori**

Responsabilità Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.
Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura)

Persona eletta dai lavoratori o a livello aziendale o territoriale che rappresenta i lavoratori stessi nella gestione della sicurezza. È incompatibile con il ruolo di R e A SPP

Modalità di elezione:

in un'unica giornata nazionale indicata con DM

Per aziende con meno di 15 addetti:

- Eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno
- Individuato per più ditte (RLS territoriale o di comparto)

Per aziende con più di 15 addetti:

- Eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali
- Eletto dai i lavoratori della azienda al loro interno (in assenza del Rappr. Sindacale)

Quanti sono (numero minimo)

- **1 in aziende con meno di 200 dipendenti**
- **3 in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipendenti**
- **6 in aziende con più di 1.000 dipendenti**

Responsabilità

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro. Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.

Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso

Titoli	Specializzazione in	- Medicina del Lavoro - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Medicina legale
	Docenza in	- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Tossicologia industriale - Igiene industriale - Fisiologia e igiene del lavoro - Clinica del lavoro

Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91

- Devono frequentare appositi percorsi formativi universitari definiti da DM:
- Attualmente possono continuare solo quelli che hanno svolto l'attività di MC per almeno un anno nell'ultimo triennio (attestazione del datore di lavoro inviata alla regione;

Requisiti

1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E INFORTUNI

Viene fatta mediante la stesura di un piano di P S che è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola (personale, alunni, genitori) che incorra in un infortunio o malore. La definizione del Piano spetta al Dirigente che si avvarrà della collaborazione del SPP

Le tappe del processo

1. Formulazione e organizzazione del piano PS
2. Nomina e attribuzione degli incarichi agli addetti e al coordinatore
3. Organizzazione della formazione degli addetti
4. Informazione del personale sull'organizzazione del PS
5. Formalizzazione del piano PS
6. Monitoraggio e valutazione delle procedure organizzative



OBIETTIVO: disporre di procedure gestionali, organizzative e di un “servizio” PS formato da un numero sufficiente di persone opportunamente formate con la frequenza a corsi di formazione con conseguente rilascio di Addetto al Primo Soccorso




Il piano definisce le procedure e i compiti che ogni Addetto al P S deve fare, per le diverse situazioni di Primo Soccorso

Esempi che richiedono diverse tipologie di soccorso

- soffocamento
- emorragia
- trauma cranico
- difficoltà respiratoria importante
- ingestione prodotti chimici o corpo estraneo
- ingestione di imenotteri (api, vespe)
- perdita di coscienza

- sospetta frattura
- ferita da sutura
- ustione più estesa
- convulsioni
- ferita con corpo estraneo
- morso di animali
- perdita traumatica di dente

- contusione lieve
- ferita
- sangue dal naso
- ustione
- corpo estraneo occhio
- puntura d'insetto
- svenimento
- mal di pancia, denti, orecchie



ATTREZZATURE:

Telefono (118)

Auto

Locale "infermeria"

DPI

Per **Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.)** si intende **qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.**

Alcuni Esempi



E' obbligo del D dL fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi della prevenzione incendi e **sulle azioni da attuare in presenza di un incendio**

OBIETTIVO: disporre di procedure organizzative e di un sistema di verifica programmata dei dispositivi e delle misure antincendio e di una squadra antincendio formata

SOGGETTI COINVOLTI: RSP, addetti e coordinatore antincendio,

Le tappe del processo

1. Formulazione del piano
2. Nomina e attribuzione degli incarichi agli addetti e al coordinatore
3. Organizzazione della formazione degli addetti
4. Informazione del personale sull'organizzazione dell'antincendio
5. Organizzazione controlli antincendio
6. Formalizzazione del piano
7. Monitoraggio e valutazione delle procedure di controllo

PIANO D'EVACUAZIONE

Fasi

- 1 raccolta delle informazioni (**Planimetrie, N. dipendenti, nomi ambienti, percorsi, incaricati PS e ANTINC.**)
- 2 definizioni flussi d'esodo (**capacità deflusso, nominare le uscite le scale interne/esterne, criticità**)
- 3 definizioni percorsi esterni e individuazioni punti di raccolta (**Analisi spazi, traffico, parcheggi, esigenze VVF**)
- 4 definizione regole comportamentali (**Modalità d'allarme, regole addetti PS e ANT. personale non coinvolto**)
- 5 organizzazione della in-formazione (**circolari interne, materiali illustrativi, esposizione planimetrie**)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta dai lavoratori o a livello aziendale o territoriale che rappresenta i lavoratori stessi nella gestione della sicurezza. È incompatibile con il ruolo di R e A SPP.

Modalità di elezione:

in un'unica giornata nazionale indicata con DM

Per aziende con meno di 15 addetti:

- Eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno
- Individuato per più ditte (RLS territoriale o di comparto)

Per aziende con più di 15 addetti:

- Eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali
- Eletto dai i lavoratori della azienda al loro interno (in assenza delle Rappres. Sind.)

Quanti sono (numero minimo)

- **1 in aziende con meno di 200 dipendenti**
- **3 in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipendenti**
- **6 in aziende con più di 1.000 dipendenti**

Responsabilità

Nessuna responsabilità penale riguardo l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro. Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.

Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy sui dati di cui vengono in possesso

Le parole chiave della sicurezza

SALUTE

Stato di completo **benessere fisico, mentale e sociale**, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità (OMS, 1946 e TU)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Tutelare la salute sul lavoro significa, non solo garantire che i lavoratori non si ammalinino o s'infortunino, mentre prestano la loro attività nell'impresa, ma anche, innescare un percorso che tenda al benessere psicofisico della persona, evitando situazioni che possono generare fattori di stress (**benessere organizzativo e gestione dello stress** *Burn-out, mobbing, bullismo*)

Lo stress a sua volta è generatore di:

- **rischio sicurezza** (aumenta il rischio di incidenti sul lavoro);
- **incremento dei costi di produzione** (il personale stressato lavora meno, sbaglia di più, ha maggiori difficoltà nelle relazioni con i colleghi, si ammala, ecc...).

La Valutazione dello stress è un'opportunità che può essere utilizzata dal D dL come un sistema per "osservare" la propria impresa, per attivare processi di miglioramento organizzativo e comportamentale con impatto diretto sui costi e sul benessere complessivo dell'impresa

CONCETTI E DEFINIZIONI

MALATTIA (professionale)

Qualsiasi **alterazione dello stato fisiologico dell'organismo**, capace di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del corpo

ovvero Ogni alterazione della salute che non dipende da un infortunio

Con il termine "malattia professionale" si intende la malattia contratta a causa del lavoro al quale è adibito il lavoratore. Può essere causata dall'effetto nocivo di un materiale o dal tipo di lavoro, protratto nel tempo.

DANNO

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione

- Esempi:**
- una frattura
 - la perdita di una mano
 - un'infezione delle vie urinarie
 - la silicosi
 - una gastrite da stress

PERICOLO o

FATTORE DI RISCHIO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato **fattore** avente il potenziale di causare danni (TU)

- Ambiente
- Materiali
- Attrezzature
- Impianti
- Metodo di lavoro

In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o cinetica

CONCETTI E DEFINIZIONI

RISCHIO

Il **rischio** è un concetto probabilistico, è la **probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone**. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e la possibilità che essa si trasformi in un danno

In altre parole **Condizione che può causare effetti sfavorevoli alle persone, danni agli impianti o alle strutture**
Quando un rischio è presente, esiste la possibilità che si verifichino questi effetti negativi

PERCEZIONE DEL RISCHIO

Capacità/caratteristica/proprietà di ogni essere vivente, che si evidenzia negli atteggiamenti che assume e ancor più nei **comportamenti che mette in atto** quando si confronta con un rischio

VALUTAZIONE

DEL RISCHIO

Processo complesso, articolato in più fasi e afferente a diversi soggetti, che, a partire dall'individuazione di un **pericolo**, stabilisce l'entità del **rischio** ad esso associato, individua le **misure** di riduzione/eliminazione del rischio stesso, **programma** e **realizza** le misure e ne **monitora** l'efficacia nel tempo

CONCETTI E DEFINIZIONI

INCIDENTE

Evento non voluto potenzialmente in grado di provocare danni a cose o persone

Convenzionalmente: **infortunio mancato** detto anche **evento sentinella** perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'**infortunio**

CONCETTI E DEFINIZIONI

INFORTUNIO (sul lavoro)

**Evento lesivo accaduto per causa violenta
in occasione di lavoro**

...dal quale possono derivare:

**la morte, un'inabilità permanente, parziale o assoluta,
un'inabilità assoluta temporanea che comporta
l'astensione dal lavoro (*definizione assicurativa*)**

**... nel quale si riconoscono tutte le seguenti
caratteristiche:**

- **RILEVANZA CLINICA (criterio di gravità)**
- **NESSO CAUSA-EFFETTO (criterio di causalità)**
- **DANNO A BREVE DISTANZA DI TEMPO (criterio cronologico)**

CONCETTI E DEFINIZIONI

PREVENZIONE

Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di **evitare il verificarsi** di un evento dannoso

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (TU)

La prevenzione è:

- Primaria** - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio
- Secondaria** - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile
- Terziaria** - misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi

CONCETTI E DEFINIZIONI

PROTEZIONE

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l'esposizione al Rischio,

che hanno lo scopo di **ridurre la gravità** di un eventuale evento dannoso

In altri termini: la misura di **prevenzione** tende ad abbattere la **probabilità** che si verifichi il danno, mentre la misura di **protezione** tende a ridurre la **gravità** del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)

CONCETTI E DEFINIZIONI


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

“Valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate **misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare **il programma delle misure** atte a garantire **il miglioramento nel tempo** dei livelli di salute e sicurezza” (TU)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO
2. ESPOSIZIONE (EXPOSURE)
3. RISCHIO (RISK)
4. DANNO (INJURY, DAMAGE)

CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

CRITERI E STRUMENTI

VALORE DEL RISCHIO

$$R = P \times G$$



= **PROBABILITÀ**



= **GRAVITÀ**



= **RISCHIO**



SCALA DELLE PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

CRITERI E STRUMENTI

Valore di P.	Livello delle probabilità	Criterio di valutazione
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti Non sono noti episodi già verificatisi Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda
4	MOLTO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in Aziende simili o in situazioni operative simili Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda

SCALA DI GRAVITÀ DEL DANNO

Valore di G	Livello delle probabilità	Criterio di valutazione
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ▪ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ▪ Esposizione cronica con effetti reversibili
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ▪ Esposizione cronica con effetti irreversibili ▪ e/o parzialmente invalidanti
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o lesivi di invalidità totale ▪ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

CRITERI E STRUMENTI

GRIGLIA DI LETTURA
(MATRICE DEL RISCHIO)

Probabilità	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	Gravità			

Legend:

- Non significativo
- moderato
- Non moderato
- grave

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere

R	> 8	Azioni correttive indilazionabili
R	4 - 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R	2 - 3	Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine
R	= 1	Azioni migliorative da programmare nel medio-lungo termine

CONCETTI E DEFINIZIONI**PREVENZIONE PRIMARIA**

Eliminare le cause di rischio alla fonte o, se ciò non è possibile, ridurre la portata in modo che il potenziale danno non abbia a verificarsi o sia comunque meno grave e rilevante

CONCETTI E DEFINIZIONI

PREVENZIONE SECONDARIA

Individuare in fase molto precoce, subclinica o preclinica, eventuali alterazioni dello stato di salute, per consentire di prendere provvedimenti che Evitino l'insorgere della malattia conclamata

**«FORMAZIONE GENERALE SUI
TEMI DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO» (D.Lgs. 81/08, art. 37,
comma 1, lettera a)**

Programma:

I Incontro

Data del I incontro

Argomenti trattati:

- organizzazione e della prevenzione nella scuola
- Diritti e doveri dei lavoratori
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

II Incontro

Data del II incontro

Argomenti trattati:

- concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
- presentazione del pacchetto formativo generale per gli studenti equiparati a lavoratori

Organizzatore del corso

Cognome e Nome del dirigente scolastico

Responsabile del progetto formativo

Cognome e Nome del RSPP o ASPP

Docente formatore

Cognome e Nome del docente e suo ruolo in seno all'istituto (RSPP o ASPP)

ATTESTATO DI FORMAZIONE

si attesta che

nato/a a _____ il _____

ha partecipato in qualità di «lavoratore» del settore Scuola e Pubblica Amministrazione (ATECO n. 8) al corso di formazione

«FORMAZIONE GENERALE SUI TEMI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO» (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a)

che ha avuto luogo a **Luogo** nei giorni **Date complete (xx/xx/xxxx)** dei due incontri

presso **Denominazione completa dell'istituto e suo indirizzo**

per un totale di 4 ore

Luogo, Data

**Il responsabile del
progetto formativo
Nome e cognome**

**L'organizzatore del corso
Nome e cognome**

CONCETTI E DEFINIZIONI

PERCEZIONE DEL RISCHIO

